

**Schema di Investimento Territoriale Integrato (ITI)
per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse PR
FESR e FSE+ nell'ambito della Strategia Territoriale per le
Aree Montane e Interne (STAMI)**

Premessa

Il presente documento rappresenta un insieme unitario che definisce gli elementi costitutivi dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) e disciplina le relazioni tra la Regione Emilia-Romagna e le coalizioni territoriali per l'attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI) e dei progetti (operazioni) finanziati attraverso le risorse dei Programmi Regionali FESR e FSE+ della Regione Emilia-Romagna.

Il documento si articola pertanto in due sezioni:

- Sezione 1 "Descrizione dell'Investimento Territoriale Integrato", che inquadra le principali caratteristiche dell'ITI, definendo il perimetro programmatico in cui si inquadrano la strategia e le operazioni di riferimento, così come approvate dai pertinenti organi di governo.
- Sezione 2 "Convenzione", che disciplina le relazioni ed i compiti dei sottoscrittori e definisce le regole di attuazione delle strategie e dei progetti, in conformità con i pertinenti regolamenti comunitari e con le norme nazionali e regionali.

SEZIONE 1

Descrizione dell'Investimento Territoriale Integrato

1.1 Principali riferimenti normativi e programmatici

La Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne (STAMI), attuata attraverso lo strumento dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI), discende da un quadro normativo e di programmazione europeo, nazionale e regionale i cui principali riferimenti sono riportati di seguito:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022;
- il Patto per il lavoro ed il Clima, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le rappresentanze del sistema territoriale ed approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1899 del 14 dicembre 2020;
- il Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027), approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 44 del 30 giugno 2021;
- il Programma Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-2027, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 68/2022 ed approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022;
- il Programma Regionale FSE+ dell'Emilia-Romagna 2021-2027, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 69/2022 ed approvato con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5300 del 18 luglio 2022.

A livello europeo, i principali riferimenti che regolano le strategie di sviluppo territoriale sono gli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/1060.

L'art. 28 prevede che "qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti:

- a) investimenti territoriali integrati;
- b) sviluppo locale di tipo partecipativo; o
- c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro”.

L’art. 29 definisce gli elementi minimi che devono essere contenuti all’interno delle strategie di sviluppo territoriale, secondo quanto previsto di seguito:

- a) l’area geografica interessata dalla strategia;
- b) l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;
- c) la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell’area;
- d) la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità dell’articolo 8 nella preparazione e nell’attuazione della strategia.

L’art. 30 prevede infine che “Se una strategia territoriale di cui all’articolo 29 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato”.

A livello nazionale, l’Accordo di Partenariato, prevede l’attuazione di Strategie territoriali sostenute principalmente dall’Obiettivo strategico di Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini” ma che possono essere sostenute anche da altri OP con il contributo del FESR e del FSE Plus individuando, quali aree eleggibili, anche le aree rurali.

A livello regionale, il Documento Strategico Regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) promuove la coesione e la progressiva riduzione delle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali, sottolineando l’importanza di un approccio attento ai luoghi (place-based) nell’attuazione della politica di coesione, coinvolgendo maggiormente gli Enti locali (Comuni e Unioni) e il loro partenariato nella programmazione delle politiche europee di sviluppo, in linea con l’Obiettivo di Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”. Le strategie territoriali sono definite dal Documento Strategico Regionale 2021-2027 come espressione della governance multilivello, per perseguire risultati integrati, utilizzando in modo sinergico diversi fondi, a partire da quelli europei e contribuire in tal modo al raggiungimento degli obiettivi del Patto per il Lavoro e il Clima che traccia la strada per una trasformazione del sistema regionale verso la neutralità climatica, il contrasto alle disuguaglianze e il pieno coinvolgimento dei territori. Lo stesso Documento Strategico Regionale 2021-2027 prevede, oltre alle Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) in attuazione dell’Obiettivo specifico FESR 5.1 nelle aree urbane e sistemi territoriali intermedi, anche le strategie territoriali per le aree montane e interne (STAMI) in attuazione dell’Obiettivo specifico FESR 5.2, volte a valorizzare il contributo a un’equa transizione ecologica e digitale dell’Emilia-Romagna al 2030.

Il Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027, all’interno della Priorità 4 “Attrattività, coesione e sviluppo territoriale”, si pone l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze territoriali e promuovere l’attrattività e la sostenibilità

dei territori contribuendo a colmare i divari che indeboliscono la coesione e lo sviluppo equo e sostenibile. Basandosi su un approccio di governance multilivello, capace di valorizzare identità e potenzialità dei singoli territori, intende attivare nuovi processi di sviluppo, per rilanciare l'attrattività dei territori rafforzando il tessuto sociale ed economico locale, contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, contrastare gli squilibri territoriali (demografico, sociale ed economico) puntando sulle politiche di sviluppo e attrattività. La priorità 4 del PR FESR include l'obiettivo specifico 5.2 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane" attuato attraverso l'Azione 5.2.1. "Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne – (STAMI)".

Il Programma Regionale FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 concorre, in modo complementare e integrato con il PR FESR 2021-2027, all'attuazione delle STAMI attraverso la Priorità 3 Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 4.11 "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibile e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di Protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità" .

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2021/1060, i PR FESR e FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 prevedono che l'attuazione delle STAMI possa avvenire attraverso lo strumento dell'ITI (Investimenti Territoriali Integrati) che consente di coordinare sia a livello strategico di obiettivi, sia a livello operativo di messa in campo delle progettualità, l'integrazione delle risorse del PR FESR con quelle del PR FSE+, oltre che all'interno del PR FESR quelle dell'OP5 del PR FESR con quelle degli OP1 "Un'Europa più intelligente" e OP2 "Un'Europa più verde" dello stesso Programma.

Sulla base del quadro normativo e programmatico di riferimento, il percorso di elaborazione delle strategie di sviluppo territoriale e delle relative operazioni cui fornire sostegno è stato definito con le Delibere di Giunta Regionale n. 1635 del 18 ottobre 2021, n. 42 del 17 gennaio 2022 e n. 512 del 4 aprile 2022 con le quali sono state definite le aree territoriali per l'attuazione dell'Obiettivo di Policy 5 e sono stati adottati gli indirizzi operativi per l'elaborazione delle strategie territoriali integrate. Con la delibera di Giunta Regionale n. 2100 del 28 novembre 2022, invece, sono stati approvati gli indirizzi operativi e il percorso per la finalizzazione delle strategie territoriali integrate, con la contestuale approvazione del format delle relative schede progetto.

1.2 Oggetto dell'Investimento Territoriale Integrato per l'attuazione della STAMI _____

Il presente documento regola i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti titolari della strategia di sviluppo territoriale definita nell'ambito della STAMI approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n. _____ del _____ e beneficiari¹ del finanziamento delle operazioni candidate nell'ambito della STAMI ed approvate

¹Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 per beneficiario si intende ciascun soggetto al quale viene attribuita la responsabilità dell'attuazione delle operazioni e che provvede pertanto alla sua realizzazione sostenendone i costi e provvedendo alla relativa rendicontazione delle spese.

con delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2021/1060 e di quanto previsto dai PR FESR e FSE+ della Regione Emilia-Romagna 2021-2027, la STAMI viene attuata attraverso lo strumento dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI), che risponde alle seguenti finalità:

- coordinare l'integrazione delle risorse del Programma Regionale FESR con quelle del Programma Regionale FSE+;
- coordinare l'integrazione delle risorse previste dalla Priorità 4 con quelle afferenti alle Priorità 1, 2 e 3 del PR FESR;
- disciplinare le modalità di attuazione delle strategie e delle singole operazioni oggetto di finanziamento dei PR FESR e FSE+, in applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari e nel rispetto dei Sistemi di Gestione e Controllo dei PR FESR e FSE+.

La STAMI _____ viene attuata principalmente attraverso la Priorità 4 del PR FESR, in particolare con l'Azione 5.2.1 "Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne" – (STAMI)". In una logica di complementarità e di rafforzamento degli obiettivi, concorrono all'attuazione della STAMI anche le seguenti azioni del PR FESR (*elencare solo quelle individuate dalla singola STAMI*):

- Priorità 1 – Obiettivo Specifico 1.2 – Azione 1.2.4. "Sostegno a spazi e progetti per le comunità digitali, anche con il coinvolgimento del Terzo Settore";
- Priorità 2 – Obiettivi Specifici 2.1, 2.2, 2.4 – Azione 2.1.1 "Riqualficazione energetica negli edifici pubblici inclusi interventi di illuminazione pubblica in combinazione" con l'Azione 2.2.1 "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici" e con l'Azione 2.4.1 "Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici negli edifici pubblici e nelle imprese";
- Priorità 2 – Obiettivo Specifico 2.7 - Azione 2.7.1 "Infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane";
- Priorità 2 – Obiettivo Specifico 2.7 - Azione 2.7.2 "Interventi per la conservazione della biodiversità";
- Priorità 3 – Obiettivo Specifico 2.8 – Azione 2.8.1 "Piste ciclabili e progetti di mobilità «dolce» e ciclo-pedonale";
- Priorità 3 – Obiettivo Specifico 2.8 – Azione 2.8.3 "Potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica".

Il PR FSE+ concorre all'attuazione del progetto integrato della STAMI attraverso la Priorità 3 – Inclusione Sociale - Obiettivo specifico 4.11

La Strategia che attua la STAMI _____ oggetto del presente Investimento Territoriale Integrato, approvata con delibera di Giunta Regionale n. ____ del ____ è riportata integralmente all'allegato 1 del presente documento di cui costituisce parte integrante.

Le operazioni candidate nell'ambito della STAMI _____ oggetto del presente Investimento Territoriale Integrato, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. ____ del ____ sono elencate alla Tabella 1 e le relative schede progetto sono riportate all'allegato 2 del presente documento di cui costituisce parte integrante.

Tabella 1. Quadro delle operazioni che compongono la STAMI

A. Programma Regionale FESR

Codice Operazione	Titolo Operazione	Priorità	Obiettivo specifico	Azione di riferimento	Beneficiario

B. Programma Regionale FSE+

Codice Operazione	Titolo Operazione	Priorità	Obiettivo specifico	Beneficiario

1.3 Piano finanziario

1. Il costo complessivo della STAMI _____, è pari ad € _____, di cui:

€ _____ a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna,

€ _____ quale quota di cofinanziamento per le operazioni FESR

€ _____ a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna

€ _____ quale quota di cofinanziamento per le operazioni FSE+

2. Gli importi per ogni singola operazione, così come approvati con delibera di Giunta Regionale n. ____ del ____ sono elencati nella Tabella 2.

Tabella 2 Piano finanziario delle operazioni che compongono la STAMI

A. Programma Regionale FESR

Codice Operazione	Totale investimento (a+b) (€)	Contributo FESR (a) (€)	Cofinanziamento (b) (€)

B. Programma Regionale FSE+

Codice Operazione	Totale investimento (a+b) (€)	Contributo FSE+ (a) (€)	Cofinanziamento (b) (€)

ALLEGATI

Allegato 1 Strategia attuata attraverso la STAMI approvata con DGR n. del...

Allegato 2 Schede-progetto delle operazioni in attuazione della STAMI approvate con DGR n... del...

SEZIONE 2

Convenzione per l'attuazione della STAMI e delle relative operazioni (progetti)

Il presente ITI è sottoscritto digitalmente fra:

....., Dirigente regionale competente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52, come da deliberazione della Giunta Regionale n.in data, esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicato anche come Regione

e

(nome e cognome)....., (funzione) il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune/Unione ...C.F....., con sede in....., individuato con atto.....;

(nome e cognome)....., (funzione) il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune/Unione ...C.F....., con sede in....., individuato con atto.....;

(nome e cognome)....., (funzione) il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune/Unione ...C.F....., con sede in....., individuato con atto.....;

...

(la presente convenzione dovrà essere firmata da ciascun beneficiario)

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come "Regione") e i soggetti beneficiari per l'attuazione della Strategia Territoriale per le Aree montane e Interne approvata con delibera di Giunta Regionale n.del....e dei progetti che ne sono parte integrante, approvati con delibera di Giunta Regionale n.... del.....in relazione ai Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna.

ART. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

1. Nell'ambito della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Autorità di Gestione dei PR FESR e FSE+ 2021-2027, si impegna a:

- a) sostenere l'implementazione della STAMI e l'attuazione delle operazioni previste nell'ambito della stessa;
- b) fornire al beneficiario di ciascuna operazione tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni relativi all'implementazione della Strategia e all'attuazione delle operazioni con specifico riferimento alle

modalità di corretta gestione delle operazioni e rendicontazione delle spese sostenute, in linea con le previsioni del Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Regionali di riferimento;

- c) definire l'inquadramento delle eventuali operazioni da attuare con riferimento alle norme afferenti agli Aiuti di stato;
- d) mettere a disposizione i sistemi informativi dei Programmi regionali FESR e FSE+ al fine di consentire la gestione delle comunicazioni ufficiali tra beneficiari e Autorità di Gestione e di garantire la registrazione e la conservazione informatizzata dei documenti e dei dati necessari alle verifiche di ammissibilità delle spese, alle attività di sorveglianza e alla gestione degli obblighi di monitoraggio;
- e) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Autorità di Gestione dalla normativa comunitaria.

2. Nell'ambito della presente convenzione, i beneficiari individuati nelle schede progetto approvate con delibera di Giunta Regionale n....del... si impegnano a:

- a) realizzare le operazioni previste e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che le stesse siano realizzate in conformità con quanto approvato e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- b) effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione delle operazioni;
- c) rispettare la normativa sugli aiuti di stato, qualora rilevante per l'operazione finanziata;
- d) predisporre ed inviare alla Regione le rendicontazioni di spesa nei tempi e con le modalità specificati all'articolo 8 "Rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo" della presente convenzione ed ulteriormente dettagliate nei manuali di rendicontazione che saranno resi disponibili dall'Autorità di Gestione ;
- e) fornire tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate, secondo i tempi e le modalità che saranno indicate dall'Autorità di Gestione;
- f) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060, ed in particolare quanto indicato all'art. 10 della presente convenzione;
- g) facilitare l'esecuzione dei controlli amministrativi e verifiche in loco da parte degli uffici regionali o degli organismi nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo di primo o secondo livello nell'ambito dei Programmi Regionali FESR e FSE+, assicurando la conservazione in originale di tutta la documentazione relativa all'attuazione delle operazioni approvate nell'ambito della Strategia;
- h) utilizzare per tutte le spese sostenute un sistema contabile separato o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
- i) informare tempestivamente la Regione di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione delle operazioni o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- j) utilizzare il sistema informativo dei Programmi Regionali FESR e FSE+ che sarà messo a disposizione dall'Autorità di Gestione, per tutte le comunicazioni ufficiali con la Regione Emilia-Romagna e per la registrazione e conservazione informatizzata dei documenti e dei dati necessari alle verifiche di ammissibilità delle spese, alle attività di sorveglianza e alla gestione degli obblighi di monitoraggio;

- k) rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, di cui all'art. 6 della presente convenzione;
- l) svolgere ogni altra attività funzionale all'attuazione della STAMI.

ART. 3

RISORSE ASSEGNATE

1. Al fine di consentire l'attuazione della STAMI e delle relative operazioni approvate con delibera di Giunta Regionale n.... del.... è riconosciuto ai beneficiari individuati nelle schede progetto l'importo complessivo massimo pari a, di cui € a valere sulle risorse del PR FESR e € valere sulle risorse del PR FSE+.

2. Il Dirigente regionale competente, secondo la normativa vigente, provvederà con propri atti formali al trasferimento delle risorse assegnate ai beneficiari di ciascuna operazione, nei limiti degli impegni di spesa assunti, con le modalità descritte al successivo art. 8.

ART. 4

CRONOPROGRAMMA DI SPESA E ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Ciascuna operazione che compone la STAMI deve essere realizzata entro il termine del 31/12/2026, nel rispetto del cronoprogramma di spesa previsto in ciascuna scheda progetto approvata, riportato nel seguente cronoprogramma articolato per Programma Regionale e relativi obiettivi e azioni:

A. Realizzazione di interventi ammessi a contributo a valere sul PR FESR 2021-27:

Azioni (Capitoli)	Annualità		
	2024	2025	2026
Azione 5.2.1. - STAMI (Capitoli 22705-22707-22709)			
Azione 5.2.1. - Promozione e comunicazione STAMI (Capitoli 22711-22713-22715)			
Azione 2.7.1. – Infrastrutture verdi urbane Azione 2.7.2 - Conservazione biodiversità (Capitoli 22681-22683-22685)			
Azione 1.2.4 - Comunità Digitali (Capitoli 22609-22611-22613)			
Azione 2.8.2. – Colonnine ricarica elettrica (Capitoli 22699-22701-22703)			
Azione 2.1.1. – Riqualficazione energetica Azione 2.2.1 – Energie rinnovabili Azione 2.4.1 – Miglioramento sismico (Capitoli 22639-22641-22643)			

B. Realizzazione di interventi ammessi a contributo a valere sul PR FSE+ 2021-27:

Obiettivi specifici	Annualità		
	2024	2025	2026
OP 4 - Priorità 3			

2. Ciascun beneficiario è tenuto a realizzare le operazioni secondo la scansione annuale prevista dai cronoprogrammi di spesa collegati al bilancio regionale.

3. In caso di mancato raggiungimento delle quote di spesa previste in ciascuna scheda progetto approvata nonché, delle suddette quote di realizzazione, si potrà procedere, dietro formale comunicazione del beneficiario da trasmettersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la previsione di spesa, all'adeguamento dei rispettivi cronoprogrammi con i relativi spostamenti delle risorse non spese agli esercizi successivi, fermo restando il termine di conclusione delle operazioni del 31/12/2026.

4. Per conclusione dell'operazione è da intendersi la completa realizzazione del progetto, comprensivo, nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione e per la quale tutti i pagamenti sono stati effettuati dal beneficiario.

5. In deroga al suddetto termine di conclusione delle operazioni possono essere concesse proroghe a seguito di richieste motivate e riconducibili a fattori non prevedibili e non dipendenti dal beneficiario, da inoltrarsi alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione prima della scadenza prevista, attraverso i sistemi informativi dei PR FESR e FSE+ a seconda della pertinenza dell'operazione.

6. Il referente della STAMI dovrà redigere e presentare alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione dei PR FESR e FSE+ una relazione semestrale sull'attuazione dell'ITI e sul livello di avanzamento dei progetti che lo compongono.

ART. 5

AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

1. Le erogazioni relative alle risorse di cui all'art. 3 della presente convenzione, si riferiscono a spese effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

2. Con riferimento alle schede progetto finanziate dal PR FSE+, possono essere ammissibili spese riferite ad opzioni di semplificazioni dei costi elencate all'art. 53 del Reg. (CE) n. 1060/2021 punto 1 lettera b) e seguenti, con specifico riferimento alle opzioni in uso per analoghi interventi nel PR FSE+. Con riferimento alle schede progetto finanziate dal PR FESR il ricorso alle opzioni di costo semplificate verrà attuato attraverso l'utilizzo di somme forfettarie di cui all'art. 54 lettera a) del Reg. (CE) 1060/2021.

3. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal 01/08/2022 al 31/12/2026 o al diverso termine stabilito a seguito di concessione di proroghe.
4. Come previsto dall'articolo 63 comma 6 del regolamento (CE) 2021/1060 non saranno, in ogni caso, sostenute operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima della sottoscrizione della presente convenzione.
5. Per la realizzazione delle operazioni finanziate nell'ambito della STAMI sono ammissibili le tipologie di spesa previste nelle schede progetto approvate con delibera di Giunta Regionale n...del..., coerenti con i regolamenti comunitari del FESR e del FSE+ e con la normativa nazionale di ammissibilità della spesa.
6. Le spese sostenute per la realizzazione delle operazioni sono ritenute ammissibili e rientranti nelle relative voci di costo qualora pertinenti e riconducibili al progetto approvato e coerenti con le finalità ed i contenuti del progetto stesso.
7. Il contributo concesso a ciascuna operazione finanziata è cumulabile con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura o comunque denominati, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, nel limite massimo del 100% del costo ammissibile dell'operazione medesima.

ART. 6

PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ciascun beneficiario è tenuto:
 - a) a adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - b) a presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa rilasciata dal Revisore dei Conti;
 - c) ad effettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 3;
 - d) a riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico investimento pubblico nei suddetti strumenti di pagamento ed in relazione a ciascuna transazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) a conservare la documentazione giustificativa delle spese di progetto nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e comunque almeno per un periodo di 5 anni a decorrere dall'anno in cui viene pagato il saldo del contributo spettante, ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

ART. 7

MODIFICHE DELLE OPERAZIONI

1. Eventuali modifiche sostanziali alle singole operazioni della STAMI sono ammesse previa approvazione della Regione, sulla base di richieste debitamente motivate ed inoltrate alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione che le

valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate.

2. Le modifiche alle operazioni sono di norma ritenute ammissibili qualora:

- restino inalterati gli obiettivi originari e la natura dell'oggetto operazione ammessa a finanziamento;
- sia garantita la realizzazione dell'operazione secondo le tempistiche indicate all'art. 4 del presente documento, salvo la facoltà di richiedere una proroga secondo quanto di seguito disposto.

3. Modifiche che determinano una variazione in aumento delle spese di realizzazione dell'operazione non comportano un aumento proporzionale della spesa ammissibile e, di conseguenza, del contributo erogabile.

4. Modifiche che determinano una variazione in diminuzione delle spese di realizzazione dell'operazione comportano per contro una diminuzione proporzionale della spesa ammissibile e, conseguentemente, una pari riduzione del contributo erogabile.

5. Sono considerate modifiche ammissibili senza previa approvazione da parte della Regione:

- per i progetti finanziati con risorse del PR FESR:
 - le variazioni tra le varie tipologie di spesa del quadro economico della scheda-progetto relativa alla singola operazione, entro il 20% dei valori approvati, fermo restando i limiti massimi del 10% delle spese di progettazione e del 5% delle spese generali, calcolati rispettivamente sul totale progetto e sul totale di tutte le altre voci di spesa;
 - la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nel progetto finanziato, con altri beni/servizi funzionalmente e strumentalmente equivalenti.
- per i progetti finanziati con risorse del PR FSE+ le variazioni tra le varie categorie di spesa del quadro economico della scheda-progetto relativa alla singola operazione, entro una percentuale di scostamento fino al 20% in caso di operazione finanziata per un valore inferiore o pari a € 250.000,00; in caso di operazione finanziata per un valore superiore a € 250.000,00 lo scostamento massimo ammissibile senza preventiva autorizzazione è pari al 10%.

6. Qualunque richiesta di modifica che alteri la natura delle operazioni ammesse a finanziamento deve ritenersi come una proposta di sostituzione delle operazioni medesime che può essere consentita solo previa valutazione positiva da parte del Nucleo di Valutazione della RER sulla base della coerenza con la Strategia e con i criteri di selezione delle operazioni. Le risultanze della valutazione del Nucleo sono trasmesse alla Regione, la quale procederà successivamente all'approvazione formale della sostituzione entro 60 giorni dalla richiesta. Non opera in questo caso il meccanismo di silenzio assenso previsto, in generale, per le altre modifiche.

7. Eventuali sostituzioni dei progetti che compongono l'ITI sono consentite esclusivamente sulla base di richieste debitamente motivate inoltrate alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione e approvate con atto della Giunta regionale, previa verifica del Nucleo di Valutazione.

8. Le sostituzioni di cui al punto precedente dovranno comunque essere coerenti:

- con la STAMI approvata;

- con i criteri di selezione delle operazioni del Programma Regionale di riferimento;
- con le tempistiche di realizzazione dell'ITI;
- con le prescrizioni contenute all'interno della presente convenzione.

9. In ogni caso le sostituzioni di operazioni non potranno comportare una variazione del contributo massimo erogabile da parte della Regione Emilia-Romagna così come previsto nella STAMI approvata.

ART. 8

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per ciascuna operazione finanziata la rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite i sistemi informativi dei due Programmi Regionali FESR e FSE+ a seconda della pertinenza dell'operazione. Non sono ammesse rendicontazioni di spesa presentate con altre modalità. Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo, anche a seguito di richieste di integrazioni, dovrà essere caricata e trasmessa unicamente attraverso i sistemi informativi.

2. La rendicontazione delle spese assume a riferimento i cronoprogrammi di spesa secondo le indicazioni fornite all'art. 4 in termini di stati di avanzamento e saldo finale a conclusione dell'operazione, come eventualmente rimodulati in rapporto agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione.

3. La richiesta di pagamento degli stati di avanzamento annuali deve essere trasmessa dai beneficiari, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui le spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati le fatture debitamente quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con riferimento a spese sostenute previste in sede di concessione o modificate da successive varianti approvate, nonché la relativa documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi. Nel caso di operazioni finanziate dal PR FSE+ la richiesta di pagamento dei contributi dovrà essere corredata dalla documentazione specificata nei manuali di rendicontazione e/o nelle indicazioni che saranno fornite dalle competenti strutture dell'Autorità di Gestione. Per le operazioni finanziate con FSE+ le richieste di pagamento possono prevedere anche modalità infra-annuali.

4. Al termine della realizzazione dell'operazione, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, i beneficiari sono inoltre tenuti a presentare, entro 2 mesi, fermo restando il termine massimo di conclusione del 31/12/2026, salvo eventuali proroghe:

- a) una dettagliata relazione finale sull'operazione conclusa;
- b) la rendicontazione finanziaria complessiva;
- c) la documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi non precedentemente trasmessa in sede di richiesta di pagamento degli stati di avanzamento di cui al comma 3;

- d) certificati di collaudo dei lavori e/o certificati di verifica della conformità o certificati di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. L'erogazione degli stati di avanzamento annuali avviene, con riferimento al cronoprogramma di spesa di cui all'art. 4 per ciascun soggetto beneficiario, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese sostenute nell'anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma di spesa e in tal caso si procede all'adeguamento del relativo cronoprogramma di spesa, con lo spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.
6. L'erogazione a saldo del contributo avviene, per ciascun soggetto beneficiario, nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui ai precedenti commi e della conformità delle operazioni realizzate con quelle approvate. Il contributo, per ciascun soggetto beneficiario, è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto.
7. È facoltà del soggetto beneficiario chiedere un'anticipazione di quota parte del contributo sulla base delle modalità riportate nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" che sarà adottato con proprio atto dal Dirigente dell'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto all'Autorità di Gestione FESR.
8. All'erogazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente o suo delegato secondo la normativa vigente, entro 80 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate dal beneficiario non oltre 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. La richiesta di integrazioni comporterà una sospensione dei termini per il conteggio degli 80 giorni, che saranno ripresi a seguito dell'acquisizione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui entro il citato termine non pervenga la documentazione richiesta o ne pervenga solo una parte, i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere e si potrà procedere alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla sola documentazione validata, ove ne ricorrano i presupposti. Qualora il beneficiario necessitasse di un termine di sospensione superiore a 45 giorni dovrà farne istanza motivata alla Regione, la quale valuterà l'ammissibilità e l'eventuale durata della proroga in base agli ordinari canoni di ragionevolezza e di proporzionalità.
9. Le erogazioni saranno, in ogni caso, vincolate alla disponibilità delle risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
10. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi, verrà verificato inoltre se il beneficiario interessato abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).
11. Ulteriori specifiche sulle modalità di rendicontazione delle spese e sulla richiesta dell'anticipazione saranno riportate nei manuali di rendicontazione e/o nelle indicazioni che saranno fornite dalle competenti strutture dell'Autorità di Gestione dei PR FESR e FSE+.

ART. 9

STABILITA' DELLE OPERAZIONI

1. I beneficiari del contributo devono garantire, almeno per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità delle operazioni finanziate nell'ambito della STAMI; nel suddetto periodo, ciascun beneficiario è tenuto per ognuno degli interventi finanziati:

- a non cedere o alienare a terzi i beni finanziati nell'ambito delle operazioni approvate;
- a non apportare delle modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

ART. 10

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

2. In particolare, i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 (artt. 47, 49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni:

Progetti finanziati con risorse del Programma regionale FESR²

- nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo pari o inferiore a € 500.000,00:
 - a) devono esporre in un luogo ben visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenziano il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;
 - b) devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;
 - c) devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati;
- nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo superiore a € 500.000,00:
 - a) se comportano investimenti infrastrutturali e l'apertura di un cantiere, devono installare, non appena inizia l'attuazione, un cartellone di dimensioni adeguate a quelle dell'opera, comunque mai inferiore a 100 cm di larghezza x 150 cm di altezza, collocato con visibilità pari a quella del cartellone di cantiere. A completamento dei lavori, il cartellone è da sostituire con una targa permanente nel luogo di realizzazione del progetto. Deve

² Il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sono disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>

essere ben visibile e le sue dimensioni dipendono dalle caratteristiche dell'opera (formato minimo A4) e dall'ambito in cui va esposta;

- b) se comportano l'acquisto di macchinari, i beneficiari devono esporre una targa permanente con le caratteristiche sopra descritte. Cartelloni e targhe devono riportare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione e una descrizione del progetto. Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;
 - c) l'ente beneficiario deve fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;
 - d) l'ente beneficiario deve apporre sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati;
- Nel caso in cui i progetti di importanza strategica e di progetti che prevedano un costo complessivo a € 10.000.000,00:
- a) oltre alle azioni previste per i progetti di costo totale superiore ai 500.000,00 €, devono i beneficiari devono organizzare un evento o una attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di gestione responsabile.

Progetti finanziati con risorse del Programma regionale Fse+³

- a) devono esporre in un luogo ben visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenziano il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;
- b) devono informare i partecipanti alle attività del finanziamento di cui gode l'iniziativa, degli obiettivi dell'intervento, della natura della fonte di finanziamento e degli obblighi che ne conseguono. Per questo deve predisporre e consegnare una scheda informativa sul Fse+, che deve essere controfirmata dai partecipanti;
- c) devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;

³ Il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione nonché, la scheda informativa sul Fse+ sono disponibili sul sito Fse+ al seguente indirizzo: <https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/programmazione-2021-2027/responsabilita-di-comunicazione-dei-beneficiari>

- d) devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati;
- Nel caso di progetti di importanza strategica e di progetti che prevedano un costo complessivo superiore a € 10.000.000,00:
- a) oltre a realizzare le azioni sopra descritte, devono organizzare un evento o una attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di gestione responsabile.

3. Se i beneficiari non rispettano i propri obblighi e qualora non provvedano ad azioni correttive, l'Autorità di gestione dei Programmi FESR e FSE+ ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso, secondo i criteri da essa stabiliti.

4. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione dei Programmi, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- a) uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- c) comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- d) distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- e) conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- f) sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

5. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

6. Per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019.

ART. 11

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività

di monitoraggio e valutazione previsti dai Programmi Operativi Regionali 2021-2027. In particolare, per le attività di monitoraggio i beneficiari sono tenuti a fornire i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle operazioni, secondo le modalità previste da ciascuno dei due Programmi FESR e FSE+ a seconda della pertinenza dell'operazione, e a rendere disponibili, quando pertinenti, le informazioni necessarie alla valorizzazione degli indicatori applicabili, secondo le modalità che verranno indicate dalle competenti strutture dell'Autorità di Gestione.

ART. 12

CONTROLLI

1. La Regione può, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità della presente convenzione, eseguire controlli in loco tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato approvato.

2. Nello svolgimento di tali controlli, i beneficiari devono mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione dei progetti ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, i beneficiari devono rendere accessibile alla Regione, alle Autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

3. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- a) la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per cinque anni dall'erogazione del saldo;
- b) la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
- c) l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- d) la conformità delle spese dichiarate con la normativa di riferimento comunitaria e nazionale, in particolare con il codice degli appalti.

4. I controlli potranno essere effettuati anche oltre il termine di validità della presente convenzione, anche per effettuare le verifiche di stabilità delle operazioni.

ART. 13

REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso in cui, dai controlli emergano irregolarità delle operazioni realizzate, della documentazione di spesa presentata, irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute, o comunque si rilevino inottemperanze rispetto alla presente Convenzione o alle schede progetto approvate, la Regione procede alla revoca totale o parziale del contributo interessato dall'irregolarità e al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo, ai quali sarà applicato il tasso d'interesse legale vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione.

2. La Regione si riserva di revocare totalmente il contributo assegnato alla singola operazione qualora:
- a) il totale della spesa riconosciuta ammissibile risulti inferiore al 50% del costo del progetto approvato, originariamente concesso;
 - b) dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione;
 - c) i singoli beneficiari non si rendano disponibili ai controlli in loco o non producano i documenti richiesti nei termini previsti.

ART. 14

ADEMPIMENTI SPECIFICI PER TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

1. Qualora i progetti si riferiscano ad un'azione che prevede l'obbligatorietà della proprietà o disponibilità del bene da parte del beneficiario, la stessa deve essere garantita e documentata alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione prima dell'erogazione delle risorse relative al primo stato di avanzamento.

2. Per i progetti di riqualificazione energetica finanziati a valere su risorse del PR FESR, la documentazione tecnica prevista nelle relative schede progetto necessaria a verificare la performance energetica degli interventi, deve essere presentata dal beneficiario alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione prima dell'atto di concessione delle risorse.

3. Per tutti i progetti finanziati a valere su risorse del PR FESR, i beneficiari dovranno trasmettere alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione prima dell'atto di concessione delle risorse, la scheda di autovalutazione del rispetto del principio del DNSH – Do No Significant Harm⁴.

4. Per i progetti finanziati a valere su risorse del PR FESR rientranti nelle seguenti categorie di intervento:

- protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici;
- protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali;
- riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici;
- protezione della biodiversità
- infrastrutture ciclistiche;
- infrastrutture urbane verdi e blu;
- riqualificazione energetica di edifici pubblici;

i beneficiari dovranno effettuare e trasmettere alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione prima dell'atto di concessione delle risorse, un'autovalutazione del criterio del climate proofing secondo la modulistica che sarà fornita dall'Autorità di Gestione.

5. In fase di rendicontazione finale delle spese finanziate, ai fini della valutazione DNSH, sarà necessario indicare per le spese materiali, tutte le informazioni utili a definire l'effetto ambientale dell'operazione finanziata, come meglio dettagliato

⁴ Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile"

nel manuale di rendicontazione delle spese. Inoltre, per le tipologie di spesa ammissibili con esclusione ex-ante dovrà, comunque, essere allegata la relativa documentazione descrittiva come dichiarata nella fase di presentazione della domanda (certificazioni ambientali, applicazione dei CAM ecc.).

ART. 15

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Viste le finalità sopra indicate e con riferimento al periodo di programmazione dei fondi applicati ed al cronoprogramma di spesa dei progetti che compongono la STAMI, il presente documento è valido a partire dalla data della sua sottoscrizione fino alla chiusura della programmazione 2021-2027.

ART. 16

CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.